



Verbale dell'assemblea degli associati del 26 ottobre 2020

Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 17:30 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Società S. Giacomo Benefica.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuliano Zanon, verbalizza la sig.ra Laura Cozza.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e spedito ai soci, così come previsto dallo Statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti n. 11 soci (di cui 5 per delega), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione nuovo Statuto associativo adeguato al nuovo "Codice del Terzo Settore".
2. Approvazione Statuto.
3. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019.
4. Presentazione per approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019 e Bilancio Preventivo 2020.
5. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il consigliere Laura Cozza, che dopo una breve illustrazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017, e specificando che lo stesso Decreto prevede la possibilità di modificare lo Statuto *"con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili"*, dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo statuto dell'associazione al D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate. Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate, viene allegato al presente verbale (all. 1).

L'assemblea delibera, inoltre, di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Giuliano Zanon, che riassume brevemente l'attività svolta nel corso dell'anno 2019, evidenziando con soddisfazione gli interventi assistenziali svolti per quasi € 22.000,00.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente legge il resoconto del bilancio, i cui dati salienti sono riportati nell'all. 2.

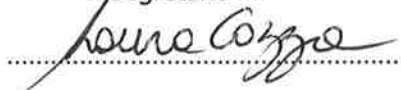
Alla presentazione del bilancio fa seguito una esauriente e animata discussione cui partecipano diversi soci. Al termine della discussione l'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo dell'anno 2019.

Successivamente viene illustrato il bilancio preventivo, rappresentando che, vista l'emergenza sanitaria sorta a causa del SARS-CoV-2, per l'anno 2020 non è stato possibile svolgere la Festa di Beneficenza di luglio e pertanto, le entrate dell'associazione saranno limitate a donazioni e contributi dei soci. Per il 2020 si stima, pertanto, di avere più uscite che entrate, utilizzando il saldo positivo dello scorso anno per poter continuare con l'attività assistenziale e di beneficenza, anche se in forma ridotta a causa delle mancate entrate.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio Preventivo per l'anno 2020.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario f.f.



Il Presidente



STATUTO SOCIALE

DELLA

ASSOCIAZIONE

SOCIETÀ S. GIACOMO BENEFICA ODV

VENEZIA ottobre 2020



ART. 1
Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Società S. Giacomo Benefica ODV".

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in S. Croce n. 1494/A, Campo S. Giacomo dall'Orio- Calle de la Vida, nel Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

La durata dell'Associazione è fissata fino a tutto il 31/12/2020 ma verrà prorogata tacitamente di anno in anno salvo parere contrario a seguito di deliberazione dell'Assemblea degli Associati riunita in sede straordinaria.

ART. 2

Statuto

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Regolamento

I rapporti interni fra gli Associati, nell'ambito dello svolgimento della vita associativa, ed alcuni particolari aspetti circa il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto, verranno disciplinati anche da un eventuale Regolamento di futura emanazione a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà venire approvato dall'Assemblea degli Associati e che verrà consegnato in copia a ogni membro dell'Associazione stessa al fine di ottenerne la massima divulgazione.

ART. 6

Finalità e Attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le specifiche finalità riguardano le attività dirette immediatamente e in via prevalente all'assistenza sociale, morale e materiale, compresa l'assistenza domiciliare e il disbrigo di pratiche burocratiche, a persone anziane, portatrici di handicap e bisognose in generale ed a ricoverati presso gli Istituti e le Case di Riposo di Venezia e di altri centri della Regione Veneto.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett u) del [D.Leg. 117/2017](#)):

- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;*

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- collaborazione con altre ODV per l'acquisto di materiali da donare a Ospedali e/o centri assistenziali;



- interventi a favore di associazioni che si occupano di Assistenza e inserimento sociale di persone disabili e/o svantaggiate;
- interventi assistenziali a favore di singoli cittadini e famiglie attraverso il pagamento di bollette e/o acquisto di generi alimentari;
- prestito temporaneo di attrezzature sanitarie e ausili ortopedici (carrozzelle, deambulatori, stampelle) ai privati che ne fanno richiesta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 7

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione seguendo i criteri guida dettati dall'Assemblea degli Associati. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

ART. 9

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può avvenire per i seguenti motivi:

- a) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo Statuto;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi;
- d) per morosità, qualora la quota associativa annuale non venisse pagata entro il mese successivo a quello in cui si chiude l'esercizio sociale, oppure non venissero pagate entro un mese dall'invio dei relativi conti, le somme dovute all'Associazione a qualsiasi altro titolo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo seguendo i criteri guida dettati dall'Assemblea degli Associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si riunisca per deliberare l'esclusione di un Socio, quest'ultimo deve essere avvertito, per poter presenziare alla riunione e presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 11

Indicazione degli Organi

Sono organi dell'Organizzazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 12

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto/i incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio oppure mediante avviso affisso all'interno della sede sociale, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la massima diffusione a tutti i destinatari dell'avviso di convocazione stesso. A prescindere dalla modalità di convocazione, quest'ultima deve avvenire non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.



L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con gli argomenti in discussione.

La convocazione avverrà su delibera del Consiglio Direttivo o su domanda firmata da almeno un quinto degli Associati.

L'Assemblea si riunisce comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà più uno degli Associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi (2/3) degli Associati.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

All'Assemblea spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione all'Associazione e le quote associative annuali;
- d) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- e) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un quinto degli Associati, ivi compreso il trasferimento della sede sociale.

2) in sede straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un quinto degli Associati.

ART. 13

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione.

Ogni Associato all'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di chiederne il rilascio di una copia.

ART. 14

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, fra gli Associati, per la durata di un biennio. I membri potranno essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno 6 (sei) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,



- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente, mediante lettera inviata a ciascun Consigliere oppure mediante avviso affisso all'interno della sede sociale, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la massima diffusione a tutti i destinatari dell'avviso di convocazione stesso. A prescindere dalla modalità di convocazione quest'ultima deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza (salvo trattarsi di convocazione d'urgenza con preavviso minimo di 3 (tre) giorni e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo procederà alla compilazione del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

ART. 15

Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale;
- b) rappresenta l'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere;
- d) presiede l'Assemblea degli Associati;
- e) sovrintende al funzionamento dell'Associazione e alla organizzazione delle sue attività.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso.

ART. 16

Il Tesoriere

Il tesoriere cura la conservazione dei beni patrimoniali in dotazione dell'Associazione.

Il tesoriere provvede a:

- a) eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria e inventariale dell'Associazione, su ordine del Presidente o chi ne fa le veci, controfirmando i documenti relativi;
- b) tenere aggiornati, secondo le norme in vigore, i libri contabili previsti;
- c) predisporre tutti gli elementi necessari al Consiglio di Amministrazione per la compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

ART. 17

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea degli Associati nomina ogni due anni, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea degli Associati.



Il Collegio dei Revisori dei Conti si raduna almeno due volte l'anno, nel mese precedente a quello in cui l'Assemblea degli Associati è chiamata ad approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

ART. 18

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, verrà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 20

Contributi degli associati e quote associative

I versamenti effettuati dagli Associati sia a titolo di contributo sia a titolo di quota associativa, a favore dell'Associazione, devono intendersi a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa dell'Associato, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dall'Associato all'Associazione.

ART. 21

Acquisti, erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, intestandoli a proprio nome. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2670 del Codice Civile.

In deroga agli artt. 600 e 786 del Codice Civile, le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I beni ricevuti e le rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.



ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

Dipendenti

L'Organizzazione di Volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento adottato dall'Organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 27

Collaboratori

L'Organizzazione di volontariato può giovare di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.

ART. 28

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART. 30

Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 31

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 33

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo tra le parti alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Venezia.

ART. 34

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle normative vigenti in materia di volontariato.

ART. 35

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

